



Il Ministro dell'università e della ricerca

Costituzione del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca,
ai sensi del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020) recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il dPCM 30 settembre 2020, n. 164 del (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”* (di seguito, anche solo MUR) ed il dPCM 30 settembre 2020, n. 165 del (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), *“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n.224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, con particolare riguardo all'articolo 1, commi 870 - 873, concernenti l'istituzione e l'utilizzo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST), nonché il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (SO n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012), con riguardo agli artt. 60 e 61;
- VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, *“Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., con specifico riguardo all'art. 1, comma 3, che istituisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca (di seguito anche solo FISR), allo scopo di finanziare specifici interventi di particolare rilevanza strategica;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, con specifico riguardo agli articoli 20 e 21;
- VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.129 del 31 maggio 2021 – Edizione straordinaria);
- CONSIDERATO che, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, l'art. 64 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 modifica il predetto art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, composto da quindici



Il Ministro dell'università e della ricerca

studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti ad una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

- VISTO l'art. 61 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che istituisce il Fondo italiano per la Scienza, finalizzandolo all'erogazione di sovvenzioni analoghe a quelle del Consiglio europeo della ricerca;
- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione *Horizon Europe* e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di *Horizon Europe* e che abroga la decisione (UE) 2013/743, con particolare riguardo all'art. 8, commi 4 e 5, ed all'Allegato 1, Pilastro I, punto 1 – Consiglio europeo della ricerca;
- VISTO il Programma nazionale per la ricerca 2021 – 2027, approvato con Delibera del CIPE n. 74/2020(Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 18 del 23 gennaio 2021)

DECRETA

ART. 1 (Definizioni)

1. Ai sensi dell'art. 64, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il presente decreto istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca e ne definisce la composizione, in sede di prima applicazione.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro e Ministero: il Ministro ed il Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) ERC: lo European Research Council;
 - c) Macrosettori ERC - LS (*Life sciences*), PE (*Physical Sciences and Engineering*) ed SH (*Social Sciences and Humanities*) – relativi settori e sotto settori: struttura dei panel di riferimento dello ERC, nella versione vigente alla data di presentazione delle proposte progettuali;
 - d) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - e) FISR: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204;
 - f) Fondo italiano per la Scienza: il fondo di cui all'art. 61, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - g) CNVR: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
 - h) Comitati: i Comitati di valutazione ai sensi dell'art. 64, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ove previsti nell'ambito delle procedure competitive;
 - i) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca, così come definito dal testo originario dell'art. 21, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in carica fino al 31 maggio 2021.



Il Ministro dell'università e della ricerca

ART. 2 (Composizione del CNVR)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 64, comma 3, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ed al fine di garantire continuità alle procedure di valutazione attualmente in capo al Comitato nazionale dei garanti della ricerca, a decorrere dalla data del presente decreto, il CNVR, in sede di prima applicazione, è composto dai membri indicati alle successive lettere A) e B), per un numero totale pari a quindici:

A) membri di nuova nomina con il presente decreto:

1. Roberto Di Lauro
2. Gabriella Scarlatti
3. Michele Parrinello
4. Francesco Sette
5. Paola Reichenbach
6. Marco Pagano
7. Carla Bagnoli
8. Luisa Torchia

B) componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (1° giugno 2021):

9. Piero Baglioni
10. Elio Jannelli
11. Raimondo Luciano
12. Lucia Altucci
13. Fortunato Ciardiello
14. Silvia Ferrara
15. Raffaella Buzzetti

2. Alla scadenza del mandato dei membri del CNGR elencati alla lettera B), il CNVR viene integrato, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 64 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 nella sua composizione dal Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto della parità di genere. Il mandato dei componenti, così integrati nel CNVR, cessa alla scadenza dell'incarico dei componenti del CNVR di cui all'art. 2, lettera A, comma 1, del presente decreto.

ART. 3 (Durata, natura dell'incarico e compenso)

1. L'incarico dei componenti del CNVR di cui all'art. 2, lettera A, comma 1, del presente decreto, è di durata quinquennale.
2. La cessazione dell'incarico dei componenti del CNVR di cui all'art. 2, lettera B), del presente decreto, corrisponde alla data di conclusione del mandato in qualità di componenti del CNGR.
3. In caso di cessazione anticipata di un componente del CNVR, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L'incarico di componente del CNVR non è rinnovabile.
5. I membri del CNVR vengono considerati come ausiliari del Ministero dell'università e della ricerca ed, in tale veste, il Ministero può, all'uopo, richiedere loro lo svolgimento di attività di consulenza e di studio correlate all'attuazione delle politiche della ricerca, a compenso invariato.
6. Il compenso spettante ai componenti del CNVR è pari a 20.000 euro lordi annui, oltre al rimborso delle spese documentate di missione, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, legge 30



Il Ministro dell'università e della ricerca

dicembre 2020, n. 178, così come incrementato dall'art. 64, comma 6, decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77.

ART. 4 (Principali funzioni del CNVR)

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64, comma 2, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca esercita le seguenti funzioni principali:

- a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi delineati all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64, comma 1, del *decreto legge 31 maggio 2021, n. 77*, secondo canoni di imparzialità e tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché ispirandosi alle migliori pratiche applicate nei programmi dell'Unione europea;
- b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dai decreti attuativi applicabili ai fondi per il finanziamento di progetti di ricerca;
- c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) definisce i criteri per l'individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
- e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta ed una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR;
- f) cura le ulteriori attività che possono essere richieste ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del presente decreto.

ART. 5 (Funzionamento del CNVR)

1. Il CNVR, nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, definisce i dettagli delle proprie regole di organizzazione e di funzionamento ed elegge, al proprio interno, il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nonché, con le medesime modalità, il vicepresidente, con funzioni sostitutive.
2. Il Ministero, sentito il presidente (o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il vicepresidente) convoca le riunioni del CNVR in forma scritta.
3. Le riunioni del CNVR non sono da intendere come pubbliche e possono avere luogo presso la sede del MUR o tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche.
4. Le riunioni del CNVR sono valide con la presenza di almeno otto componenti.
5. Le funzioni di segreteria del CNVR vengono svolte da un Ufficio della Direzione generale della ricerca, che verrà individuato dal Direttore generale.
6. La segreteria del CNVR redige il verbale di ogni riunione e ne cura la conservazione agli atti.
7. Le funzioni di presidente e di vicepresidente non danno luogo a nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto stabilito all'art. 3 del presente decreto.

ART. 6 (Responsabile del trattamento dei dati personali)

1. Nel quadro del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come integrato e modificato (GU L 127/3 del 23 maggio 2018 e GU L 74/35 del 4 marzo 2021), fatta salva la titolarità dei dati in capo al MUR, con il



Il Ministro dell'università e della ricerca

presente decreto si individua nella persona del presidente del CNVR il Responsabile del trattamento dei dati personali di cui il Comitato viene in possesso nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

2. Il Responsabile, all'atto dell'accettazione dell'incarico, conferma di conoscere gli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni che verranno impartite dal MUR con specifico atto.

ART. 7 (Conflitto di interessi)

1. All'atto del conferimento dell'incarico di cui al presente decreto, il Ministero acquisisce, dai componenti del CNVR sopra indicati, le rispettive dichiarazioni di assenza di incompatibilità.
2. Per l'intera durata dell'incarico, ai membri del CNVR è interdetta la presentazione di domande di finanziamento, direttamente o per interposta persona, per progetti o programmi a valere su fondi di pertinenza del MUR o da esso gestiti a qualsiasi titolo.

ART. 8 (Norme di comportamento)

1. La condotta dei membri del CNVR deve garantire il rispetto dei principi etici improntati all'integrità, alla correttezza, alla buona fede, all'obiettività, alla riservatezza ed all'imparzialità.
2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i membri del CNVR prendono atto del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero e si impegnano a rispettarlo.

ART. 9 (Norme transitorie)

1. Il Comitato nazionale dei garanti della ricerca continua ad operare per il disbrigo degli affari relativi alle procedure di valutazione ancora in essere al 1° giugno 2021, fino alla conclusione di tali procedure.
2. Per le procedure valutative ancora in essere alla data del 1° giugno 2021, il CNVR si riunisce nella composizione del CNGR, i cui membri sono indicati all'art. 2, lettera B).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof.ssa Maria Cristina Messa